

**ALLEGATO B alla Dgr n. 634 del 11 maggio 2016****MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI****A. ALLEVAMENTI “INDUSTRIALI”****A.1 Misure di biosicurezza**

Gli allevamenti avicoli “industriali” (ovvero, in cui viene allevato un numero di capi superiore a 250) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dall’O.M. 26/08/2005 (“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”) e s.m.i.

Poiché nel territorio regionale si sono avuti in passato gravi episodi di influenza aviaria, al fine di minimizzare l’impatto dell’insorgenza di un nuovo focolaio, in aggiunta a quanto sopra si ritiene necessario definire aree omogenee di accasamento dei volatili più a rischio per tale malattia, regolamentare l’accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini, nonché prevedere le azioni di verifica delle misure di biosicurezza negli allevamenti industriali.

A.2 Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell’influenza aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO, nelle quali l’accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all’epoca della macellazione. Le aree di accasamento si distinguono in:

- **Aree omogenee di accasamento a sessi separati**, in cui è autorizzato l’accasamento, in uno stesso allevamento, di tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine).
- **Aree omogenee di accasamento a sessi misti**, in cui è autorizzato l’accasamento, in uno stesso allevamento, sia di tacchini da carne maschi che di tacchini da carne femmine, alle condizioni stabilite dal successivo paragrafo A.3;
- **Aree omogenee di accasamento dinamiche a sessi misti**, che possono essere attivate, come misura supplementare di prevenzione della diffusione delle malattie infettive, al fine di garantire un sufficiente vuoto biologico in zone rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L’elenco di tutte le aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell’**Allegato B1** al presente provvedimento; inoltre, è presente sul sito della Rete di Epidemiosorveglianza della Regione del Veneto, ReSolVe, al link: <http://www.resolveveneto.it/2016/02/aree-omogenee/>.

L’apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell’IZS delle Venezie, a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle Filiere avicole interessate: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

A.3 Accasamento a sessi misti in allevamenti di tacchini da carne

Nelle aree omogenee di accasamento a sessi misti è possibile accasare, nello stesso allevamento di tacchini da carne, sia maschi che femmine, alle seguenti condizioni:

1. nell’area da accasare non deve essere atto un piano di vaccinazione nei confronti dell’influenza aviaria e la situazione epidemiologica deve essere favorevole;

2. i Servizi Veterinari dovranno verificare preventivamente, negli allevamenti, la sussistenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. per l'invio agli impianti di macellazione, le operazioni di carico di tacchini femmine all'interno delle aree omogenee dovranno essere effettuate con automezzi dedicati, che fino alla conclusione dell'attività suddetta potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'area. In deroga, potranno essere effettuati carichi con gli stessi automezzi, a condizione che all'interno dell'area il carico sia effettuato in un allevamento a fine ciclo di tacchini e fuori della stessa si effettuino esclusivamente carichi a fine ciclo di broiler. Le Ditte dovranno presentare al Servizio Veterinario competente per l'allevamento un programma formalizzato per quanto attiene l'utilizzo degli automezzi per il carico degli animali;
4. il titolare dell'azienda e il proprietario degli animali dovranno garantire una corretta gestione delle squadre di carico degli animali: tale personale dovrà essere identificato e annotato sui registri aziendali e per tutto il periodo di carico non potrà effettuare attività in allevamenti fuori dall'area medesima. Il titolare dell'azienda dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, il rispetto della procedura sopra riportata.
5. Per quanto riguarda i **controlli sugli animali**, i Servizi veterinari delle Az.ULSS, trascorsi 20 giorni dall'inizio del carico delle femmine, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali;
6. per quanto riguarda il carico delle femmine all'interno di un singolo allevamento, questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
7. i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico per i maschi, all'interno di un singolo allevamento;
8. sia per i maschi sia per le femmine, all'interno dell'area omogenea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni.

A.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario della Az.ULSS, nell'ambito della propria attività di controllo, è incaricato della verifica presso gli allevamenti avicoli del proprio territorio delle misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:

- per le specie a rischio (tacchini da carne e tacchini riproduttori, ovaiole): il primo anno, 1 controllo con allevamento pieno; il secondo anno, 1 controllo con allevamento vuoto (per verificare anche la parte strutturale che non si vedrebbe con gli animali presenti): quindi, ogni 2 anni, 2 controlli;
- per le altre specie avicole: un controllo ogni due anni con gli animali presenti e un controllo ogni 2 anni senza animali (quindi: ogni 4 anni, 2 controlli).

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all'**Allegato B2**.

B. ALLEVAMENTI DELLA FILIERA RURALE/SVEZZATORI

B.1 Misure di biosicurezza

Gli allevamenti appartenenti al settore avicolo rurale (ovvero, ai sensi del D.M. 13/11/2013, quelli in cui viene allevato un numero di capi non superiore a 250 e destinati esclusivamente all'autoconsumo) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010 ("Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale").

B.2 Misure di prevenzione dell'influenza aviaria negli ALLEVAMENTI DI TIPO AMATORIALE (VOLATILI ORNAMENTALI)

B.2.1 – Definizioni e anagrafe

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 13 novembre 2013 relativo all'anagrafe avicola, ai fini del controllo dei virus influenzali aviari negli allevamenti di tipo amatoriale e di volatili ornamentali sul territorio regionale, vengono fornite le seguenti definizioni:

- a) **allevamenti di tipo amatoriale**: luogo privato in cui vengono allevate specie avicole di cui alle successive lettere c) e d);
- b) **pollame**: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;
- c) **razze rare e razze pure di pollame**: pollame, di cui all'elenco delle razze a rischio di estinzione previste dal Piano Sviluppo Rurale, allevato per la selezione e il mantenimento del patrimonio genetico di razze pure destinate principalmente a esposizioni, scambi con altri allevatori appartenenti allo stesso circuito e per autoconsumo;
- d) **altro volatile in cattività**: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera b) e c), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita.

2. Le strutture che detengono volatili per i quali non è prevista la registrazione in Banca Dati Avicola nazionale ai sensi del D.M. 13/11/13, devono essere censite e registrate (in registri locali, cartacei o informatizzati) da parte delle Az.ULSS.

Nell'espletamento di tale attività i Servizi Veterinari saranno coadiuvati dalle associazioni ornitologiche riconosciute ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n.7.

3. Le strutture che detengono volatili di cui al paragrafo 1., lettere c) e d), dovranno detenere un apposito registro (cartaceo o informatizzato) sul quale annotare le movimentazioni degli animali. Detto registro può essere sostituito dalla copia della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. IV rosa, oppure ogni altro documento idoneo ad identificare le partite e i volatili).

B.2.2 – Tracciabilità

La rintracciabilità dei volatili movimentati nell'ambito della filiera avicola amatoriale deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1, lettera c), e destinati a mostre fiere e esposizioni in genere, devono essere identificati singolarmente tramite l'apposizione di anelli con codice alfa-numerico, inamovibili o idoneo sistema di identificazione;
2. Il numero di riconoscimento individuale di cui al punto precedente deve essere riportato sul Mod. IV (o su altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) in ogni loro movimentazione. Per i volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1, lettera d), il Mod. IV (o altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) è obbligatorio per gli animali in entrata e in uscita da mostre fiere e esposizioni in genere;
3. La rintracciabilità dei volatili di cui al presente paragrafo deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della cessione dei volatili.

B.2.3 - Accredimento delle aziende ai fini della partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni

1. Gli allevatori e gli operatori della filiera avicola amatoriale, che detengono volatili di cui al paragrafo B.2.1, lettere c) e d), devono garantire l'attuazione di Buone Pratiche di Allevamento;
2. Nelle aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera d), che detengono più di 250 volatili e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera c), i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno effettuare, con cadenza triennale e nell'ambito dell'attività di controllo, un sopralluogo per verificare l'idoneità delle strutture;
3. In particolari situazioni di rischio epidemiologico, che verranno definite caso per caso dal Servizio Veterinario regionale in accordo con l'IZS delle Venezie, nelle aziende che detengono più di 250 volatili di

cui al paragrafo B.2.1, lettera d), e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1. lettera c), dovranno essere effettuati controlli sierologici e/o virologici.

Nel caso in cui nei suddetti allevamenti sia presente anche pollame, questo dovrà essere sottoposto ai controlli previsti dal D.M. 25/06/2010 sulla filiera avicola rurale.

4. Il Servizio Veterinario dovrà inoltre attuare il controllo documentale per la tracciabilità.

B.2.4 - Mostre, fiere ed esposizioni

Ai fini della partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, le aziende che operano nel settore devono garantire tutte le misure di seguito elencate:

1. siano rispettate le norme sulla tracciabilità come previsto dal paragrafo B.2.2;
2. siano accreditate come previsto dal paragrafo B.2.3;
3. garantiscano l'attuazione di corrette norme di igiene e disinfezione delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili;
4. l'organizzazione dovrà inoltre garantire la pulizia e la disinfezione delle aree e delle attrezzature come da protocollo di seguito riportato:

Protocollo di pulizia e disinfezione:

Nelle zone di mercato dovranno essere previste le seguenti disposizioni:

- applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie o di contenitori per evitare il contatto diretto con il terreno. Tale foglio dovrà essere rimosso e smaltito a cura del commerciante;
- pulizia dell'area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e piume;
- disinfezione dell'area occupata: nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura del commerciante provvedere a tali operazioni con idonei disinfettanti, anche con pompa a mano.

B.3 Disposizioni per lo svolgimento di FIERE, MOSTRE E MERCATI CON AVICOLI sul territorio della Regione del Veneto

Ai fini dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione e/o vendita di pollame, si applica quanto previsto dal D.M. 25/06/10.

Nel caso di esposizione e/o vendita in fiere, mostre e mercati della Regione del Veneto di volatili "ornamentali" e da affezione (da gabbia e da voliera), va applicato quanto previsto dal precedente paragrafo B.2.

Ad integrazione di quanto sopra, nei casi di particolari situazioni di rischio epidemiologico, che potranno di volta in volta essere definite dal Ministero della Salute e/o dal Servizio Veterinario Regionale, in Regione del Veneto dovranno essere applicate anche le seguenti misure restrittive:

- a) Nelle "Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto", riportate nella mappa di cui all'**Allegato B2** al presente provvedimento, i Servizi Veterinari delle Az. ULSS potranno autorizzare lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con l'esposizione di avicoli, **ad eccezione di esemplari di anatidi e/o quaglie**.
- b) In deroga al punto precedente, potranno essere presenti anche esemplari di anatidi e/o quaglie nei **mercati** nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni di biosicurezza cui al D.M. 25/06/10.

B.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario dell'Az.ULSS, nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verifica delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010, con frequenza almeno:

- semestrale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento al commercio extraregionale;

- annuale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione a fiere, mostre e mercati;
- biennale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione in allevamento.

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all'**Allegato B2**.

C. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: LINEE GUIDA APPLICATIVE

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004 sono stati formalizzati sul territorio della Regione del Veneto gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Gli Atti di indirizzo relativi al punto 5 della lettera d) del succitato art. 50 sono stati, in seguito, modificati da D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012: tale Delibera ha lasciato comunque invariati gli Atti di indirizzo relativi al punto 4 della lettera d) dell'art. 50, ovvero quelli di competenza esclusivamente veterinaria.

I citati Atti di indirizzo ai sensi del punto 4 della lettera d) dell'art. 50 della L.R. 11/ 2004, al capitolo "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti", affida alla Direzione per la Prevenzione, Servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi o l'ampliamento degli esistenti.

Con il presente paragrafo, pertanto, si ritiene necessario stabilire una procedura per la richiesta delle **valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria** al Servizio Veterinario regionale, anche in considerazione delle nuove definizioni da applicare al settore avicolo e suinicolo (contenute, rispettivamente, nel D.M. 13/11/2013 e D.Lvo n. 200 del 26/10/2010), per quanto concerne **i nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime**.

Le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli ampliamenti di attività preesistenti, invece, non saranno sottoposte alla procedura di valutazione di cui al presente paragrafo da parte dal Servizio Veterinario regionale.

C.1 Procedura per le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime:

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04, sotto riportata, può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli applicando un metodo matematico, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Tab. 1 - Distanze minime tra allevamenti.

Il D.Lvo n. 200 del 26/10/2010 sull'anagrafe suina e il D.M. 13/11/2013 sull'anagrafe avicola definiscono "nuovo allevamento" la realizzazione di una nuova attività di allevamento: pertanto comprende sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata.

La valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria effettuata dal Servizio Veterinario regionale, su parere tecnico dell'IZS delle Venezie, è prevista solamente nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti previste dalla sopra riportata Tabella 1. Tali richieste di valutazione dovranno essere trasmesse secondo la seguente procedura:

- a. Per quanto concerne i **cambi di specie avicola allevata**, alla luce delle evidenze epidemiologiche e valutazioni del rischio relative ai virus influenzali aviari, e nell'ottica di una semplificazione burocratica delle procedure autorizzative per ottenere i cambi di specie in oggetto, sono soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria, in base alla procedura sotto dettagliata, solamente le richieste di cambio di allevamento da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).
- b. Le richieste dovranno pervenire via PEC, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS territorialmente competente, all'indirizzo della Regione del Veneto: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
Nel caso in cui si tratti di un Comune che ha già implementato la procedura "SUAP" (Sportello Unico Attività Produttive), il richiedente dovrà far pervenire l'istanza al Servizio Veterinario della Az.ULSS territoriale con le modalità e attraverso i moduli previsti dallo Sportello.
- c. Le suddette istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione ed informazioni minime:
 - Planimetria 1:100 relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli. Tale planimetria non è necessaria nel caso di richieste di parere in merito a cambi di specie avicola allevata, qualora questi comportino modifiche non rilevanti alla struttura dell'impianto produttivo (es. aumento dei capannoni).
 - Indicazione della specie avicola e numero di capi previsti per il futuro allevamento.

Ai fini delle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà in ogni caso, tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione *ex novo*, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio (parte della provincia di Verona situata a sud dell'autostrada A4).